

Set informativo

MetLife Europe d.a.c.

Rappresentanza Generale per l'Italia

MetLife Europe Insurance d.a.c.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza Creditor Protection Insurance

Convenzione assicurativa n. CL/26/160 stipulata da Younited SA con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

I documenti che compongono il Set informativo sono i seguenti:

- DIP Vita - Documento informativo precontrattuale vita
- DIP Danni - Documento informativo precontrattuale danni
- DIP aggiuntivo Multirischi - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo multirischi
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario e dell'Informativa privacy
- Facsimile del Modulo di adesione alla polizza

Il contratto è stato semplificato nel linguaggio e nella struttura, in base ai risultati dell'analisi dei contratti assicurativi pubblicata da IVASS il 26 giugno 2023.

MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123. Amministratori: Carmina Dragomir (cittadina romena), Deirdre Flannery (cittadina irlandese), Nuria Garcia (cittadina spagnola), Nick Hayter (cittadino inglese), Merilee Matchett (cittadina australiana), Cyrille Roux (cittadino francese), Tony O'Riordan (cittadino irlandese).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 472350. Amministratori: Carmina Dragomir (cittadina romena), Deirdre Flannery (cittadina irlandese), Nuria Garcia (cittadina spagnola), Nick Hayter (cittadino inglese), Merilee Matchett (cittadina australiana), Cyrille Roux (cittadino francese), Tony O'Riordan (cittadino irlandese).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione Generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083681002, REA n. 1348921, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00109 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.

Presentazione della Polizza Creditor Protection Insurance – CL/26/160

Younited SA ha stipulato la convenzione assicurativa n. CL/26/160 con MetLife e offre la polizza assicurativa ai propri clienti che hanno sottoscritto un finanziamento.

La polizza:

- protegge l'assicurato dall'incapacità di rimborsare il finanziamento a causa di eventi dannosi che possono colpirlo;
- è collegata al finanziamento e rimane in vigore fino al termine del finanziamento;
- è facoltativa e non è necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a condizioni agevolate.

È possibile recedere dalla polizza:

- entro 60 giorni dalla data di inizio della copertura assicurativa;
- se la polizza ha una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, alla ricorrenza annuale della polizza.

La polizza prevede 4 pacchetti di garanzie che:

- comprendono garanzie differenti;
- sono offerti all'assicurato, in via alternativa, in base all'età e alla condizione lavorativa al momento della sottoscrizione della polizza.

PACCHETTO DI GARANZIE	ETÀ E CONDIZIONE LAVORATIVA	GARANZIE
A	18 - 64 anni Lavoratori e Non lavoratori	- Decesso per qualsiasi causa - Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia - Malattia Grave
B	18 - 64 anni Lavoratori e Non lavoratori	- Decesso per qualsiasi causa - Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia - Malattia Grave - Inabilità Temporanea Totale per Infortunio o Malattia
C	18 - 64 anni Dipendenti Privati - con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato - che lavorano da almeno 12 mesi consecutivi con lo stesso datore di lavoro - che non sono dipendenti del coniuge , di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2° grado	- Decesso per qualsiasi causa - Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia - Malattia Grave - Perdita Involontaria di Impiego per licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo
D	65 – 80 anni Lavoratori e Non lavoratori	- Decesso per qualsiasi causa

Per maggiori dettagli sul recesso e sui pacchetti di garanzie, consulta le condizioni di assicurazione.

Come leggere i documenti di polizza

- Nella polizza trovi un glossario che spiega il significato che MetLife attribuisce ad alcuni termini. È importante consultarlo perché il glossario ha valore contrattuale e le parole usate nella polizza potrebbero avere un significato diverso da quello di uso comune. Le parole descritte nel glossario sono riconoscibili perché scritte con l'iniziale in Maiuscolo.
- Questo simbolo  serve a richiamare la tua attenzione su aspetti importanti o che richiedono spiegazioni riguardanti la polizza.
- I box contraddistinti da questo simbolo  contengono, invece, degli esempi per illustrarti in concreto come funziona la polizza. Gli esempi non hanno valore contrattuale.
- Puoi riconoscere facilmente limiti ed esclusioni della polizza perché sono evidenziati in **arancione**.

Contatti Utili

IN QUALE CASO	CHI CONTATTARE	A QUALI CONTATTI
Sinistri	MetLife	MetLife c/o Kereis Italia, Ufficio Sinistri, Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano E-mail sinistri-yc@kereisitalia.com - Tel. +39 0268826960
Reclami	MetLife	MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Reclami, Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma Email reclami@metlife.it - PEC mel-italia@legalmail.it - Fax 06.49216300
Informazioni sulla polizza, recesso e altre comunicazioni	MetLife	MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Portafoglio, Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma Email servizio.clienti@metlife.it - PEC mel-italia@legalmail.it

Per visualizzare le informazioni principali sulla tua polizza puoi anche registrarti su www.metlife.it e accedere alla tua Area Riservata.

Assicurazione Creditor Protection Insurance

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)

Impresa che realizza il prodotto: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia



Prodotto: CL/26/160

Questo documento è stato realizzato in data 23/07/2026 ed è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Younited SA ha stipulato la convenzione assicurativa n. CL/26/160 con MetLife e offre questa polizza ai propri clienti che hanno sottoscritto un finanziamento.

La polizza:

- protegge l'assicurato dall'incapacità di rimborsare il finanziamento a causa di eventi dannosi che possono colpirlo;
- è collegata al finanziamento e rimane in vigore fino al termine del finanziamento;
- è facoltativa e non è necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a condizioni agevolate.



Che cosa è assicurato? Quali sono le prestazioni?

La polizza prevede 4 pacchetti di garanzie che:

- comprendono garanzie differenti;
- sono offerti all'assicurato, in via alternativa, in base all'età e alla condizione lavorativa al momento della sottoscrizione della polizza.

PACCHETTI DI GARANZIE A, B e C

✓ Decesso per qualsiasi causa

Somma assicurata: il **150 %** del capitale residuo del finanziamento alla data del decesso.

MetLife paga la somma assicurata se l'assicurato muore per qualsiasi causa.

Per il **pacchetto di garanzie A**, se l'assicurato muore per infortunio, MetLife paga una **somma aggiuntiva** pari al **100%** del capitale residuo del finanziamento alla data del decesso.

✓ Malattia Grave

Somma assicurata: il **150%** del capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della malattia grave.

MetLife paga la somma assicurata se viene diagnosticata per la prima volta all'assicurato una malattia grave.

PACCHETTO DI GARANZIE D

✓ Decesso per qualsiasi causa

Somma assicurata: il **100%** del capitale residuo del finanziamento alla data del decesso.

MetLife paga la somma assicurata se l'assicurato muore per qualsiasi causa.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non hanno i requisiti indicati nella sezione "A chi è rivolto questo prodotto?" del DIP aggiuntivo Multirischi;
- ✗ hanno un'invalidità/inabilità permanente superiore al 33% certificata da INPS, INAIL o altro ente pubblico;
- ✗ sono inserite nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o hanno legami con soggetti inseriti in queste liste;
- ✗ hanno legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla normativa anticiclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

MetLife non paga le prestazioni assicurate nei seguenti casi:

Tutte le garanzie:

- ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato o dal beneficiario;
- ✗ alcolismo acuto o cronico;
- ✗ uso non terapeutico di stupefacenti e medicinali;
- ✗ guerra (anche senza dichiarazione di guerra), occupazione militare e invasione;
- ✗ partecipazione attiva a sommosse, ribellioni, insurrezioni, rivoluzioni, colpi di stato, attentati, terrorismo e delitti violenti in genere;
- ✗ rischi nucleari;
- ✗ incidente aereo o di volo; la garanzia è valida se l'assicurato è un passeggero a bordo di un volo commerciale autorizzato al trasporto di passeggeri;
- ✗ infortunio avvenuto prima del perfezionamento della polizza.

Decesso:

- ✗ suicidio dell'assicurato nel primo anno di durata della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Decesso:

- ! indennizzo massimo per i pacchetti di garanzie A, B e C: € 90.000; per il pacchetto A, se l'assicurato muore per infortunio, l'indennizzo massimo è aumentato a € 150.000;
- ! indennizzo massimo per il pacchetto di garanzie D: € 60.000.

Malattia Grave:

- ! indennizzo massimo: € 90.000;
- ! periodo di carenza di 90 giorni consecutivi, calcolati dalla data di inizio della polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie valgono in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- L'assicurato deve:
 - pagare il premio;
 - comunicare subito a MetLife tutti i dati utili (comprese le informazioni su reddito, patrimonio e origine dei fondi) che permettono a MetLife di verificare la clientela come richiesto dalla normativa antiriciclaggio.
- In caso di sinistro, il beneficiario deve denunciarlo subito a MetLife presentando i seguenti documenti:
 - Decesso**
 - Certificato di morte
 - Certificato necroscopico rilasciato dall'ASL di competenza
 - Cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia, in caso di decesso per malattia
 - Verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento, in caso di decesso per infortunio
 - Se esistenti, anche:
 - Verbale delle autorità intervenute
 - Certificato autoptico
 - Accertamento dell'Invalidità Permanente Totale rilasciato da INPS, INAIL o altro ente pubblico
 - Malattia Grave**
 - Cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia



Quando e come devo pagare?

Il premio è determinato in base alle garanzie offerte, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte.

Il premio:

- è annuale ed è dovuto fino al termine del finanziamento;
- è frazionato su base mensile senza costi aggiuntivi;
- è addebitato dalla contraente sul conto corrente bancario dell'assicurato insieme alla rata del finanziamento e versato a MetLife su base mensile.

L'importo del premio è indicato nel modulo di adesione alla polizza ed è calcolato moltiplicando il capitale iniziale del finanziamento per il tasso di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza si perfeziona con la sottoscrizione del modulo di adesione alla polizza sul sito internet della contraente con firma elettronica.

La copertura assicurativa inizia:

- **per i finanziamenti non ancora erogati alla data di sottoscrizione della polizza**, alle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento o, se la prima rata del finanziamento scade dopo 60 giorni dall'erogazione, alle ore 24:00 del 30° giorno precedente la scadenza della prima rata del finanziamento, se il premio è pagato.
- **per i finanziamenti già erogati alla data di sottoscrizione della polizza**, alle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione della polizza, se il premio è pagato.

La copertura assicurativa rimane in vigore fino al termine del finanziamento.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

L'assicurato può recedere:

- a) entro **60 giorni** dalla data di inizio della polizza;
- b) se la polizza ha una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, alla **ricorrenza annuale** della polizza.

Nel caso **a)** Il recesso deve essere comunicato a MetLife con **lettera raccomandata A/R** o **PEC** ai contatti indicati nella sezione Contatti Utili della pagina di presentazione della polizza e ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione. L'assicurato può recedere anche su MyMetLife, l'area riservata ai clienti presente sul sito www.metlife.it. In questo caso, il recesso ha effetto dalla data e dall'ora riportate nella conferma di recesso inviata da MetLife.

MetLife restituisce il premio entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il premio da restituire è calcolato sottraendo dal premio pagato le imposte e la parte di premio utilizzata (il periodo compreso tra la data di inizio della polizza e la data di efficacia del recesso).

Nel caso **b)** Il recesso deve essere comunicato a MetLife con **lettera raccomandata A/R** o **PEC** ai contatti indicati nella sezione Contatti Utili della pagina di presentazione della polizza almeno **60 giorni** prima della ricorrenza annuale della polizza e ha effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale è stato esercitato.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

☐ SI ☒ NO

Assicurazione Creditor Protection Insurance

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
(DIP Danni)

Imprese che realizzano il prodotto:

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia
MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia



Prodotto: CL/26/160

Questo documento è stato realizzato in data 23/07/2026 ed è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Younited SA ha stipulato la convenzione assicurativa n. CL/26/160 con MetLife e offre questa polizza ai propri clienti che hanno sottoscritto un finanziamento.

La polizza:

- protegge l'assicurato dall'incapacità di rimborsare il finanziamento a causa di eventi dannosi che possono colpirlo;
- è collegata al finanziamento e rimane in vigore fino al termine del finanziamento;
- è facoltativa e non è necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a condizioni agevolate.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede 4 pacchetti di garanzie che:

- comprendono garanzie differenti;
- sono offerti all'assicurato, in via alternativa, in base all'età e alla condizione lavorativa al momento della sottoscrizione della polizza.

PACCHETTO DI GARANZIE A

- ✓ **Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60%** per infortunio o malattia (IPT)

Somma assicurata: il **150 %** del capitale residuo del finanziamento alla data di certificazione dell'IPT da parte di INPS, INAIL o altro ente pubblico.

MetLife paga la somma assicurata se l'assicurato un infortunio o una malattia che causa un'IPT.

PACCHETTO DI GARANZIE B

- ✓ **Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60%** per infortunio o malattia (IPT)

Somma assicurata: il **150%** del capitale residuo del finanziamento alla data di certificazione dell'IPT da parte di INPS, INAIL o altro ente pubblico.

MetLife paga la somma assicurata se l'assicurato un infortunio o una malattia che causa un'IPT.

- ✓ **Inabilità Temporanea Totale** per infortunio o malattia (ITT)

Somma assicurata: le rate mensili del finanziamento che scadono nel periodo di ITT.

MetLife paga la somma assicurata se l'assicurato un infortunio o una malattia che causa un'ITT.

PACCHETTO DI GARANZIE C

- ✓ **Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60%** per infortunio o malattia (IPT)

Somma assicurata: il **150%** del capitale residuo del finanziamento alla data di certificazione dell'IPT da parte di INPS, INAIL o altro ente pubblico.

MetLife paga la somma assicurata se l'assicurato un infortunio o una malattia che causa un'IPT.

- ✓ **Perdita Involontaria di Impiego** per licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo

Somma assicurata: le rate mensili del finanziamento che scadono nel periodo di inattività lavorativa.

MetLife paga la somma assicurata se l'assicurato perde involontariamente l'impiego per giustificato motivo oggettivo.

PACCHETTO DI GARANZIE D

Non comprende garanzie danni.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non hanno i requisiti indicati nella sezione "A chi è rivolto questo prodotto?" del DIP aggiuntivo Multirischi;
- ✗ hanno un'invalidità/inabilità permanente superiore al 33% certificata da INPS, INAIL o altro ente pubblico;
- ✗ sono inserite nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o hanno legami con soggetti inseriti in queste liste;
- ✗ hanno legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

MetLife non paga le prestazioni assicurate nei seguenti casi:

Tutte le garanzie escluse la Perdita Involontaria di Impiego:

- ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato o dal beneficiario;
- ✗ alcolismo acuto o cronico;
- ✗ uso non terapeutico di stupefacenti e medicinali;
- ✗ guerra (anche senza dichiarazione di guerra), occupazione militare e invasione;
- ✗ partecipazione attiva a sommosse, ribellioni, insurrezioni, rivoluzioni, colpi di stato, attentati, terrorismo e delitti violenti in genere;
- ✗ rischi nucleari;
- ✗ incidente aereo o di volo; la garanzia è valida se l'assicurato è un passeggero a bordo di un volo commerciale autorizzato al trasporto di passeggeri;
- ✗ infortunio avvenuto prima del perfezionamento della polizza;
- ✗ gravidanza, puerperio e patologie correlate

Perdita Involontaria di Impiego:

- ✗ licenziamento:
 - notificato prima della data di inizio della polizza o durante il periodo di carenza;
 - dovuto a motivi disciplinari o professionali;
 - tra coniugi, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado;
 - per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- ✗ dimissioni e risoluzioni consensuali del contratto di lavoro;
- ✗ cessazioni, anche anticipate, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim;
- ✗ disoccupazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa con indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o da parte di un altro fondo di assistenza nei confronti del lavoratore secondo quanto previsto dalla legge;
- ✗ raggiungimento dell'età di pensionamento o prepensionamento.



Ci sono limiti di copertura?

Invalità Permanente Totale pari o superiore al 60%:

- ! indennizzo massimo: € 90.000.

Inabilità Temporanea Totale:

- ! indennizzo massimo: € 2.000 al mese per 12 mesi consecutivi per sinistro e 36 mesi in totale;
- ! periodo di franchigia assoluta di 30 giorni consecutivi, calcolati dal primo giorno di inabilità temporanea totale.

Perdita Involontaria di Impiego:

- ! indennizzo massimo di € 2.000 al mese per 12 mesi in totale;
- ! periodo di carenza di 30 giorni consecutivi, calcolati dalla data di inizio della polizza;
- ! periodo di franchigia assoluta di 30 giorni consecutivi, calcolati dal primo giorno di interruzione del lavoro.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie valgono in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- L'assicurato deve:
 - pagare il premio;
 - comunicare subito a MetLife tutti i dati utili (comprese le informazioni su reddito, patrimonio e origine dei fondi) che permettono a MetLife di verificare la clientela come richiesto dalla normativa antiriciclaggio.
- In caso di sinistro, l'assicurato deve denunciarlo subito presentando i seguenti documenti:
 - Invalità Permanente Totale pari o superiore al 60% (IPT)**
 - Accertamento dell'IPT rilasciato da INPS, INAIL o altro ente pubblico
 - Cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia, in caso di IPT per malattia
 - Verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento, in caso di IPT per infortunio
 - Se esistenti, anche:
 - Verbale delle autorità intervenute
 - Inabilità Temporanea Totale (ITT)**
 - Certificazione medica che attesta il periodo di ITT
 - In caso infortunio sul lavoro, certificato INAIL che attesta il periodo di inabilità lavorativa
 - Per i lavoratori dipendenti, dichiarazione del datore di lavoro che attesta il periodo di inabilità lavorativa
 - Per i lavoratori autonomi, certificato della Camera di Commercio relativo all'attività lavorativa
 - Se esistenti, anche:
 - Cartella clinica relativa al ricovero
 - Verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
 - Verbale delle autorità intervenute
 - Perdita Involontaria di Impiego**
 - Lettera di licenziamento
 - Ultime 2 buste paga
 - Certificazione che attesta il totale delle ore lavorative effettuate settimanalmente
 - Scheda anagrafico-professionale o modello C/2 storico rilasciato dal centro per l'impiego che attesta il periodo di disoccupazione



Quando e come devo pagare?

Il premio:

- è annuale ed è dovuto fino al termine del finanziamento;
- è frazionato su base mensile senza costi aggiuntivi;
- è addebitato dalla contraente sul conto corrente bancario dell'assicurato insieme alla rata del finanziamento e versato a MetLife su base mensile.

L'importo del premio è indicato nel modulo di adesione alla polizza ed è calcolato moltiplicando il capitale iniziale del finanziamento per il tasso di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza si perfeziona con la sottoscrizione del modulo di adesione alla polizza sul sito internet della contraente con firma elettronica.

La copertura assicurativa inizia:

- **per i finanziamenti non ancora erogati alla data di sottoscrizione della polizza**, alle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento o, se la prima rata del finanziamento scade dopo 60 giorni dall'erogazione, alle ore 24.00 del 30° giorno precedente la scadenza della prima rata del finanziamento, se il premio è pagato.
- **per i finanziamenti già erogati alla data di sottoscrizione della polizza**, alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della polizza, se il premio è pagato.

La copertura assicurativa rimane in vigore fino al termine del finanziamento.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurato può recedere:

- a) entro **60 giorni** dalla data di inizio della polizza;
- b) se la polizza ha una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, alla **ricorrenza annuale** della polizza.

Nel caso **a)** Il recesso deve essere comunicato a MetLife con **lettera raccomandata A/R** o **PEC** ai contatti indicati nella sezione Contatti Utili della pagina di presentazione della polizza e ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione. L'assicurato può recedere anche su MyMetLife, l'area riservata ai clienti presente sul sito www.metlife.it. In questo caso, il recesso ha effetto dalla data e dall'ora riportate nella conferma di recesso inviata da MetLife.

MetLife restituisce il premio entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il premio da restituire è calcolato sottraendo dal premio pagato le imposte e la parte di premio utilizzata (il periodo compreso tra la data di inizio della polizza e la data di efficacia del recesso).

Nel caso **b)** Il recesso deve essere comunicato a MetLife con **lettera raccomandata A/R** o **PEC** ai contatti indicati nella sezione Contatti Utili della pagina di presentazione della polizza almeno **60 giorni** prima della ricorrenza annuale della polizza e ha effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale è stato esercitato.

Assicurazione Creditor Protection Insurance

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)



Prodotto: CL/26/160

Questo documento è stato realizzato in data 23/07/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00110, con Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | tel. 06.492161 | sito internet: www.metlife.it | pec: mel-italia@legalmail.it.

MetLife Europe d.a.c. è una società di capitali del gruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife) costituita in Irlanda ed iscritta al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 415123) avente Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. MetLife Europe d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2, così come definiti dal d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa.

MetLife Europe d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) ed è soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

Il patrimonio netto di MetLife Europe d.a.c. al 31 dicembre 2025 è pari a € 869.080.000 e comprende capitale sociale emesso pari a € 4.379.000, rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000, suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1 ciascuna, di cui 4.379.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 864.701.000. Il valore dell'indice di solvibilità di MetLife Europe d.a.c. è pari al 151%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 731.000.000 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 1.106.000.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 329.000.000. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <http://www.metlife.eu/financial-reports/>.

MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00109, con Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | tel. 06.492161 | sito internet: www.metlife.it | pec: mel-italia@legalmail.it.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è una società di capitali costituita in Irlanda ed iscritta al registro delle imprese istituito presso l'ufficio del Registro delle Imprese Irlandese, con numero di iscrizione 472350, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. MetLife Europe Insurance d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C89732) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami danni 1, 2, 8, 9, 14, 16 e 18 così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083681002) ed avente Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00109) ed è soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

Il patrimonio netto di MetLife Europe Insurance d.a.c. al 31 dicembre 2025 è pari a € 35.199.000 e comprende capitale sociale emesso pari a € 2.048.000, rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000, suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1 ciascuna, di cui 2.048.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 33.151.000. Il valore dell'indice di solvibilità di MetLife Europe Insurance d.a.c. è pari al 225%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 17.072.000 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 38.492.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 4.268.000. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <http://www.metlife.eu/financial-reports/>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a chi vuole garantirsi una somma di denaro per far fronte al rimborso del finanziamento in caso di eventi dannosi che possono colpirlo.

I requisiti di assicurabilità variano in base al pacchetto di garanzie.

PACCHETTO DI GARANZIE	REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
A e B	Possono essere assicurate le persone fisiche che: ▪ <u>al momento del perfezionamento della polizza</u>: - sono residenti in Italia; - hanno un codice di identificazione fiscale italiano; - hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con Younited SA; - hanno un'età compresa tra 18 e 64 anni; ▪ <u>al termine del piano di rimborso del finanziamento</u>: - non hanno compiuto 73 anni di età.
C	Possono essere assicurate le persone fisiche che: ▪ <u>al momento del perfezionamento della polizza</u>: - sono residenti in Italia; - hanno un codice di identificazione fiscale italiano; - hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con Younited SA; - hanno un'età compresa tra 18 e 64 anni; - sono dipendenti privati: · con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato; · che lavorano da almeno 12 mesi consecutivi con lo stesso datore di lavoro; · che non sono dipendenti del coniuge, di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2° grado; ▪ <u>al termine del piano di rimborso del finanziamento</u>: - non hanno compiuto 73 anni di età.
D	Possono essere assicurate le persone fisiche che: ▪ <u>al momento del perfezionamento della polizza</u>: - sono residenti in Italia; - hanno un codice di identificazione fiscale italiano; - hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con Younited SA; - hanno un'età compresa tra 65 e 80 anni; ▪ <u>al termine del piano di rimborso del finanziamento</u>: - non hanno compiuto 87 anni di età.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio:

Costo complessivo per acquisizione, emissione e gestione della polizza:

- **Pacchetti di garanzie A, B e C**: 77,25% del premio netto imposte - include il costo di intermediazione pari al 53,25% del premio netto imposte
- **Pacchetto di garanzie D**: 57,25% del premio netto imposte - include il costo di intermediazione pari al 53,25% del premio netto imposte

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'Impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo su carta libera o compilando il modulo che si trova nella sezione "Assistenza Clienti / Reclami" del sito www.metlife.it. MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Reclami, Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma Email reclami@metlife.it - PEC mel-italia@legalmail.it - Tel. 800.011.628 - Fax 06.49216300 MetLife risponde: ▪ entro 45 giorni dal suo ricevimento; ▪ entro 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it È possibile fare reclamo anche all'Autorità di Vigilanza dello Stato di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c.: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland o Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Per le controversie relative ai contratti assicurativi, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria è obbligatorio presentare ricorso all'Arbitro assicurativo o effettuare il tentativo di Mediazione.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per le controversie relative ai contratti assicurativi, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria è obbligatorio effettuare il tentativo di Mediazione o presentare ricorso all'Arbitro assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a MetLife.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per risolvere le liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Regime fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Alla polizza si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I premi per le garanzie del ramo vita (Decesso e Malattia Grave) non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del ramo danni (Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% e Inabilità Temporanea Totale) sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell'ammontare dei premi. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5%, derivante da qualsiasi causa, sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'assicurato nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'assicurato è stato affetto da patologie oncologiche e il trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di 10 anni (Legge n. 193/2023 e relativi decreti attuativi) non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tali patologie. Il termine è ridotto da 10 a 5 anni , se la patologia è insorta prima del compimento del 21° anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge n. 193/2023 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori indicati nella tabella consultabile sul sito internet dell'impresa www.metlife.it nella sezione <i>Assistenza Clienti</i> → <i>Comunicazioni ai clienti</i> → <i>Comunicazioni</i> oppure utilizzando il seguente link www.metlife.it/assistenza-clienti/avvisi/comunicazioni .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'assicurato che prima della stipula o del rinnovo del contratto di assicurazione ha fornito informazioni sul proprio stato di salute relative a patologie oncologiche da cui è stato affetto e il cui trattamento attivo si è concluso senza recidive, invia tempestivamente all'impresa o all'intermediario la certificazione che gli è stata rilasciata, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193/2023 e dai successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge n. 193/2023 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto di assicurazione. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA. NON POTRAI INVECE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Creditor Protection Insurance n. CL/26/160

Questo documento è stato realizzato in data 23/07/2026 ed è l'ultimo disponibile

INDICE

GLOSSARIO	3
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?	4
Art. 1 – Persone assicurabili	4
Art. 2 – Persone non assicurabili	4
PER COSA E COME PUOI ASSICURARTI?	5
Art. 3 – Caratteristiche del prodotto	5
Art. 4 – Garanzie	5
A QUALI CONDIZIONI TI ASSICURI?	5
Art. 5 – Beneficiario	5
Art. 6 – Decesso per qualsiasi causa (garanzia inclusa in tutti i pacchetti)	6
6.1 – Cosa è assicurato	6
6.2 – Esclusioni (cosa non è assicurato)	6
6.3 – Indennizzo massimo	6
Art. 7 – Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia (garanzia inclusa nei pacchetti A, B e C)	6
7.1 – Cosa è assicurato	6
7.2 – Esclusioni (cosa non è assicurato)	7
7.3 – Indennizzo massimo	7
Art. 8 – Malattia Grave (garanzia inclusa nei pacchetti A, B e C)	7
8.1 – Cosa è assicurato	7
8.2 – Indennizzo massimo	7
8.3 – Carenza	7
Art. 9 – Inabilità Temporanea Totale per Infortunio o Malattia (garanzia inclusa nel pacchetto B)	7
9.1 – Cosa è assicurato	7
9.2 – Esclusioni (cosa non è assicurato)	7
9.3 – Indennizzo massimo	8
9.4 – Franchigia assoluta	8
Art. 10 – Perdita Involontaria di Impiego per licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (garanzia inclusa nel pacchetto C)	8
10.1 – Cosa è assicurato	8
10.2 – Esclusioni (cosa non è assicurato)	8
10.3 – Indennizzo massimo	9
10.4 – Carenza	9
10.5 – Franchigia assoluta	9
10.6 – Variazione della condizione lavorativa	9
Art. 11 – Valuta	9
CHE COSA NON È ASSICURATO?	10
Art. 12 – Esclusioni valide per tutte le garanzie ad eccezione della Perdita Involontaria di Impiego	10
DOVE VALE LA COPERTURA?	10
Art. 13 – Dove vale l'assicurazione	10
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA?	10
Art. 14 – Perfezionamento e Durata della Polizza	10
14.1 – Assunzione del rischio	10
14.2 – Perfezionamento della Polizza	10
14.3 – Modalità di invio della documentazione di Polizza	10
14.4 – Decorrenza e Durata della Polizza	10
QUANDO E COME DEVI PAGARE?	11
Art. 15 – Premio assicurativo	11
15.1 – Quando e come pagare il Premio	11
15.2 – Se non si pagano i premi	11
COME PUOI RECEDERE DALLA POLIZZA?	11
Art. 16 – Cessazione della Polizza	11
16.1 – Recesso	12
16.2 – Estinzione anticipata del finanziamento (totale o parziale)	12
16.3 – Violazione delle norme antiriciclaggio/antiterrorismo	12
16.4 – Altri casi	12
QUALI OBBLIGHI HAI? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	13
Art. 17 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti	13
17.1 – Dichiarazioni richieste per la valutazione del rischio	13
17.2 – Dichiarazioni richieste dalla Normativa antiriciclaggio	13

COSA DEVI FARE IN CASO DI SINISTRO?	13
Art. 18 – Denuncia di Sinistro	13
Art. 19 – Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro	13
Art. 20 – Pagamento del Sinistro	14
COME PUOI CHIEDERE INFORMAZIONI O FARE UN RECLAMO?	14
Art. 21 – Richiesta di Informazioni	14
Art. 22 – Reclami	14
22.1 – Reclami a MetLife	14
22.2 – Reclami all'Intermediario assicurativo	14
22.3 – Reclami all'Autorità di Vigilanza	15
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI	15
Art. 23 – Legge applicabile	15
Art. 24 – Prescrizione	15
Art. 25 – Controversie	15
25.1 – Foro competente	15
25.2 – Arbitro assicurativo	15
25.3 – Procedimento di mediazione	15
25.4 – Negoziazione assistita	16
25.5 – Liti transfrontaliere	16
INFORMATIVA PRIVACY	16

GLOSSARIO

Le definizioni al singolare valgono anche al plurale.

Affinità: vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Annualità assicurativa: periodo di un anno, calcolato dalla Decorrenza della Polizza.

Alcolismo: abuso di bevande alcoliche, sia occasionale (alcolismo acuto o ebbrezza alcolica) sia abituale (alcolismo cronico).

Assicurato: persona fisica coperta dall'assicurazione, che sottoscrive la Polizza e paga il Premio.

Beneficiario: chi riceve la prestazione assicurata.

Broker: Intermediario assicurativo. Per questa Polizza è Kereis Italia S.a.s. con sede legale in 112 Avenue Kleber – Parigi, Francia e sede italiana in Viale Lancetti, 43 – 20158 Milano. La società è iscritta nell'Elenco Annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. Numero registrazione Stato d'origine: 08044131. Data inizio attività in Italia: 12/10/2008.

Capitale iniziale del finanziamento:

- per i finanziamenti non ancora erogati alla data di sottoscrizione della Polizza, corrisponde all'importo del finanziamento;
- per i finanziamenti già erogati alla data di sottoscrizione della Polizza, corrisponde al capitale residuo del finanziamento alla data di sottoscrizione della Polizza.

Carenza: periodo di tempo in cui le garanzie non sono efficaci e quindi il Sinistro non è coperto.

Contraente: Intermediario assicurativo. Per questa Polizza è Younted S.A. con sede legale in 21 rue de Chateaudun – 75009 Parigi, Francia e sede italiana in Via Sardegna, 40 – 00187 Roma. La società è iscritta nell'Elenco Annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. Numero registrazione Stato d'origine: 11061269. Data inizio attività in Italia: 03/02/2016.

Decorrenza della Polizza: momento in cui le garanzie diventano efficaci.

Durata della Polizza: periodo di efficacia delle garanzie.

Esclusioni: rischi non coperti dalla Polizza.

Eestero: territorio al di fuori dei confini dell'Italia.

Firma elettronica: modalità di sottoscrizione di un documento con mezzi informatici. La Polizza può essere sottoscritta con firma elettronica digitale (FED). Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito internet www.agid.gov.it.

Franchigia assoluta: periodo di tempo non conteggiato per il calcolo dell'Indennizzo.

Indennizzo: somma pagata da MetLife al verificarsi del Sinistro coperto dalla Polizza.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Intermediario assicurativo: soggetto iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, che è incaricato della distribuzione della Polizza o che collabora alla gestione della Polizza.

Italia: territorio della Repubblica italiana.

IVASS: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Malattia: ogni alterazione riscontrabile dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da Infortunio.

MetLife:

- Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. con sede in Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma per le garanzie Decesso per qualsiasi causa, Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia, Malattia Grave e Inabilità Temporanea Totale per Infortunio o Malattia;
- Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c. con sede in Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma per la garanzia Perdita Involontaria di Impiego per licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo.

Modulo di adesione alla Polizza: documento sottoscritto dall'Assicurato con Firma elettronica per stipulare la Polizza.

Misure sanzionatorie internazionali: disposizioni della normativa nazionale o internazionale (ad es. EU, OFAC) che impediscono l'operatività o l'instaurazione di rapporti verso determinati soggetti, entità o Paesi.

Normativa antiriciclaggio: normativa di cui al D.lgs. n. 231/2007 e sue modifiche e integrazioni successive.

Normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo: normativa di cui al D.lgs. n. 109/2007 e sue modifiche e integrazioni successive.

Persona politicamente esposta: persona fisica che occupa o ha smesso di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, i suoi familiari e le persone che con lui o i suoi familiari hanno legami stretti.¹

Polizza: contratto di assicurazione stipulato dall'Assicurato con MetLife.

Premio: costo della Polizza.

Prescrizione: quando si perde un diritto perché non lo si è esercitato entro i termini stabiliti dalla legge.

Rinegoziazione del finanziamento: accordo tra il debitore (Assicurato) e il creditore (Contraente) per modificare le condizioni contrattuali del finanziamento. Questa operazione non prevede l'estinzione del finanziamento e la stipula di un nuovo contratto, ma la revisione di alcuni termini del finanziamento esistente, come il tasso di interesse, la durata o l'importo delle rate.

Sinistro: quando si verifica l'evento coperto dalla Polizza.

Sito internet: insieme di pagine online, accessibili tramite un indirizzo web, utilizzate per la stipula della Polizza.

¹ Come meglio indicato all'art. 1, comma 2, lett. dd) del D.lgs. n. 231/2007.

A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Art. 1 – Persone assicurabili

I requisiti di assicurabilità variano in base al pacchetto di garanzie.

PACCHETTO DI GARANZIE	REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
A e B	Possono essere assicurate le persone fisiche che: ▪ <u>al momento del perfezionamento della Polizza</u> (→ art. 14.2): - sono residenti in Italia; - hanno un codice di identificazione fiscale italiano; - hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con la Contraente; - hanno un'età compresa tra 18 e 64 anni; ▪ <u>al termine del piano di rimborso del finanziamento</u>: - non hanno compiuto 73 anni di età.
C	Possono essere assicurate le persone fisiche che: ▪ <u>al momento del perfezionamento della Polizza</u> (→ art. 14.2): - sono residenti in Italia; - hanno un codice di identificazione fiscale italiano; - hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con la Contraente; - hanno un'età compresa tra 18 e 64 anni; - sono dipendenti privati: · con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato; · che lavorano da almeno 12 mesi consecutivi con lo stesso datore di lavoro; · che non sono dipendenti del coniuge, di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2° grado; ▪ <u>al termine del piano di rimborso del finanziamento</u>: - non hanno compiuto 73 anni di età.
D	Possono essere assicurate le persone fisiche che: ▪ <u>al momento del perfezionamento della Polizza</u> (→ art. 14.2): - sono residenti in Italia; - hanno un codice di identificazione fiscale italiano; - hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con la Contraente; - hanno un'età compresa tra 65 e 80 anni; ▪ <u>al termine del piano di rimborso del finanziamento</u>: - non hanno compiuto 87 anni di età.

Se l'Assicurato trasferisce la residenza all'Estero deve comunicarlo subito a MetLife. I contatti sono indicati nella pagina di presentazione della Polizza, nella sezione **Contatti Utili**.

Per tutti i pacchetti di garanzie, possono essere assicurate **fino a 2 persone fisiche**: l'intestatario del finanziamento e una persona tra cointestatario, coobbligato o garante del finanziamento.

La percentuale di capitale assicurato è pari a:

- **100%** del Capitale iniziale del finanziamento se è assicurata una sola persona fisica;
- **100% o 50%** del Capitale iniziale del finanziamento per ciascuna persona fisica se sono assicurate 2 persone fisiche.

La percentuale di capitale assicurato è indicata nel Modulo di adesione alla Polizza.

Ciascuna persona fisica può sottoscrivere **fino a 2 Polizze**.

Art. 2 – Persone non assicurabili

Non possono essere assicurate le persone fisiche che:

- non hanno i requisiti indicati all'art. 1;
- hanno un'invalidità/inabilità permanente superiore al 33% certificata da INPS, INAIL o altro ente pubblico;
- sono inserite nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o hanno legami con soggetti inseriti in queste liste;
- hanno legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla Normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

PER COSA E COME PUOI ASSICURARTI?

Art. 3 – Caratteristiche del prodotto

La Contraente ha stipulato una convenzione assicurativa² con MetLife e offre la Polizza ai propri clienti che hanno sottoscritto un finanziamento.

La Polizza:

- protegge l'Assicurato dall'incapacità di rimborsare il finanziamento a causa di eventi dannosi che possono colpirlo;
- è **connessa al finanziamento** e rimane in vigore fino al termine del finanziamento; se il finanziamento viene estinto o trasferito ad altro istituto di credito la Polizza cessa, ma l'Assicurato può scegliere di mantenerla attiva (→ art. 16.2).
- è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a condizioni agevolate;
- è abbinata a finanziamenti:
 - non ancora erogati dalla Contraente alla data di sottoscrizione della Polizza, con durata fino a **96 mesi** e capitale iniziale fino a **€ 60.000**;
 - già erogati dalla Contraente alla data di sottoscrizione della Polizza, con durata residua fino a **96 mesi** e capitale iniziale fino a **€ 60.000**.



La Polizza può essere abbinata a finanziamenti già erogati dalla Contraente solo se tra la data di erogazione del finanziamento e la data di sottoscrizione della Polizza non sono passati più di **60 giorni**.

Art. 4 – Garanzie

La Polizza prevede 4 pacchetti di garanzie che:

- comprendono garanzie differenti;
- sono offerti all'Assicurato, in via alternativa, in base all'età e alla condizione lavorativa al momento della sottoscrizione della Polizza.

PACCHETTO DI GARANZIE	ETÀ E CONDIZIONE LAVORATIVA	GARANZIE
A	18 - 64 anni Lavoratori e Non lavoratori	- Decesso per qualsiasi causa - Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia - Malattia Grave
B	18 - 64 anni Lavoratori e Non lavoratori	- Decesso per qualsiasi causa - Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia - Malattia Grave - Inabilità Temporanea Totale per Infortunio o Malattia
C	18 - 64 anni Dipendenti Privati - con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato - che lavorano da almeno 12 mesi consecutivi con lo stesso datore di lavoro - che non sono dipendenti del coniuge , di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2° grado	- Decesso per qualsiasi causa - Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia - Malattia Grave - Perdita Involontaria di Impiego per licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo
D	65 - 80 anni Lavoratori e Non lavoratori	- Decesso per qualsiasi causa



Per il pacchetto di garanzie **C**, se cambia la condizione lavorativa dell'Assicurato, la garanzia Perdita Involontaria di Impiego cessa e la Contraente ricalcola il Premio sottraendo la parte di Premio relativa a questa garanzia (→ art. 10.6).

A QUALI CONDIZIONI TI ASSICURI?

Art. 5 – Beneficiario

Il Beneficiario per la garanzia Decesso per qualsiasi causa è scelto dall'Assicurato ed è indicato nel Modulo di adesione alla Polizza o nel Modulo di designazione dei Beneficiari.

² Convenzione assicurativa n. CL/26/160.

Il Beneficiario per le altre garanzie è l'Assicurato.

MetLife versa le somme al fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti³, se non riesce a identificare il Beneficiario per cause indipendenti dalla sua volontà (ad esempio perché i dati sono sbagliati o incompleti).

Se l'Assicurato ha particolari esigenze di riservatezza può:

- chiedere a MetLife di non inviare comunicazioni al Beneficiario prima del decesso;
- scegliere una persona diversa dal Beneficiario (il Referente Terzo) che MetLife può contattare in caso di decesso.

L'Assicurato può modificare in qualsiasi momento il Beneficiario e il Referente Terzo contattando MetLife. I contatti sono indicati nella pagina di presentazione della Polizza, nella sezione **Contatti Utili**.

Art. 6 – Decesso per qualsiasi causa (garanzia inclusa in tutti i pacchetti)

6.1 – Cosa è assicurato

Se l'Assicurato muore per qualsiasi causa nel periodo di Durata della Polizza, MetLife paga al Beneficiario una somma pari a:

- **150%** del capitale residuo del finanziamento per i **pacchetti di garanzie A, B e C**;
- **100%** del capitale residuo del finanziamento per il **pacchetto di garanzie D**.

Il valore del capitale residuo è calcolato alla data del decesso e **non comprende gli arretrati e gli interessi di mora**.



Per il pacchetto di garanzie A, se l'Assicurato muore per Infortunio nel periodo di Durata della Polizza, MetLife paga al Beneficiario una **somma aggiuntiva** pari al **100%** del capitale residuo del finanziamento. Il valore del capitale residuo è calcolato alla data del decesso e **non comprende gli arretrati e gli interessi di mora**.

6.2 – Esclusioni (cosa non è assicurato)

MetLife non paga la prestazione assicurata:

- in caso di suicidio dell'Assicurato nel primo anno di Durata della Polizza;
- nei casi indicati all'art. 12.

6.3 – Indennizzo massimo

L'Indennizzo massimo per Assicurato, anche se ha sottoscritto altre Polizze per questa convenzione assicurativa⁴, è di:

- **€ 90.000 per i pacchetti di garanzie A, B e C**;
- **€ 60.000 per il pacchetto di garanzie D**.

Per il pacchetto di garanzie A, se l'Assicurato muore per Infortunio, l'Indennizzo massimo è aumentato a **€ 150.000**.

Art. 7 – Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia (garanzia inclusa nei pacchetti A, B e C)



Invalidità Permanente Totale (IPT): la perdita totale e permanente della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile di grado pari o superiore al 60%, a prescindere dalla professione esercitata. L'IPT deve essere causata da Infortunio o Malattia e certificata da INPS, INAIL o altro ente pubblico. Per il calcolo del grado di IPT si adotta come riferimento la tabella di legge⁵.

7.1 – Cosa è assicurato

MetLife paga all'Assicurato una somma pari al **150%** del capitale residuo del finanziamento, se l'Assicurato ha un Infortunio o una Malattia che causa un'IPT nel periodo di Durata della Polizza.

Il valore del capitale residuo è calcolato alla data di certificazione dell'IPT da parte di INPS, INAIL o altro ente pubblico e **non comprende gli arretrati e gli interessi di mora**.

Se l'Assicurato muore per cause non coperte dalla Polizza prima che MetLife abbia accertato l'IPT:

- i Beneficiari possono dimostrare il diritto a ricevere la prestazione assicurata consegnando a MetLife la documentazione che attesta l'IPT;
- MetLife paga ai Beneficiari la prestazione assicurata che sarebbe spettata all'Assicurato in vita, se il Sinistro può essere pagato sulla base delle condizioni di Polizza.



MetLife indennizza solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia che non dipendono da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Quindi, se l'Assicurato ha già delle menomazioni quando si infortuna o quando viene diagnosticata la Malattia, MetLife indennizza solo le conseguenze che si sarebbero verificate se l'Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare l'aggravamento derivante dalle menomazioni preesistenti.

³ Legge n. 266/2005 e successive modifiche.

⁴ Convenzione assicurativa n. CL/26/160.

⁵ D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche.

7.2 – Esclusioni (cosa non è assicurato)

MetLife non paga la prestazione assicurata:

- se l'IPT è conseguenza di gravidanza, puerperio e patologie correlate;
- nei casi indicati all'art. 12.

7.3 – Indennizzo massimo

L'Indennizzo massimo per Assicurato, anche se ha sottoscritto altre Polizze per questa convenzione assicurativa⁶, è di € **90.000**.

Art. 8 – Malattia Grave (garanzia inclusa nei pacchetti A, B e C)

Malattia Grave (MG): una delle seguenti Malattie o le condizioni che rendono necessario uno dei seguenti interventi chirurgici:

- cancro (ad eccezione della leucemia linfocitica cronica, dei cancro non invasivi in situ, di tutti i cancro della pelle e dei tumori in presenza del virus H.I.V.);
- ictus (ad eccezione degli attacchi ischemici transitori);
- infarto;
- insufficienza renale cronica;
- intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (ad eccezione di qualsiasi intervento non chirurgico come l'angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser);
- trapianto di cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo.

8.1 – Cosa è assicurato

MetLife paga all'Assicurato una somma pari al **150%** del capitale residuo del finanziamento, se viene diagnosticata all'Assicurato per la prima volta una MG nel periodo di Durata della Polizza.

Il valore del capitale residuo è calcolato alla data della prima diagnosi della MG e **non comprende gli arretrati e gli interessi di mora**.

MetLife paga la prestazione assicurata se:

- la prima diagnosi della MG non si verifica nel periodo di Carenza;
- la MG è certificata da un medico abilitato a esercitare la sua attività nell'Unione Europea.

8.2 – Indennizzo massimo

L'Indennizzo massimo per Assicurato, anche se ha sottoscritto altre Polizze per questa convenzione assicurativa⁷, è di € **90.000**.

8.3 – Carenza

La Polizza prevede un periodo di Carenza di **90 giorni** consecutivi, calcolati dalla data di inizio della Polizza. MetLife paga la prestazione assicurata se la prima diagnosi della MG non si verifica nel periodo di Carenza.

Art. 9 – Inabilità Temporanea Totale per Infortunio o Malattia (garanzia inclusa nel pacchetto B)

Inabilità Temporanea Totale (ITT): la perdita totale e temporanea della capacità di svolgere:

- la propria professione, se lavoratore;
- almeno 2 delle 4 basilari attività inerenti alla vita umana (nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi) se non lavoratore.

9.1 – Cosa è assicurato

MetLife paga all'Assicurato una somma pari alle rate mensili del finanziamento che scadono nel periodo di ITT, se l'Assicurato ha un Infortunio o una Malattia che causa una ITT nel periodo di Durata della Polizza.

L'Indennizzo:

- comprende le rate che scadono dopo il periodo di Franchigia assoluta (→ art. 9.4);
- non comprende gli arretrati e gli interessi di mora.

MetLife paga la prestazione assicurata se l'ITT è certificata da un medico abilitato a esercitare la sua attività nell'Unione Europea.

9.2 – Esclusioni (cosa non è assicurato)

MetLife non paga la prestazione assicurata:

- se l'ITT è conseguenza di gravidanza, puerperio e patologie correlate;
- nei casi indicati all'art. 12.

⁶ Convenzione assicurativa n. CL/26/160.

⁷ Convenzione assicurativa n. CL/26/160.

9.3 – Indennizzo massimo

L'Indennizzo massimo per Assicurato, anche se ha sottoscritto altre Polizze per questa convenzione assicurativa⁸, è di € **2.000 al mese per 12 mesi consecutivi per Sinistro e 36 mesi in totale.**

9.4 – Franchigia assoluta

La Polizza prevede un periodo di Franchigia assoluta di **30 giorni** consecutivi, calcolati dal primo giorno di ITT. MetLife paga la prestazione assicurata se l'ITT ha una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta.

Esempio
Finanziamento con rate di rimborso mensili di € 100

	PERIODO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (ITT)	SCADENZA RATA FINANZIAMENTO	INDENNIZZO
1	05/09/2026 - 29/09/2026 (25 giorni)	28 del mese	Nessuno Il periodo di ITT è inferiore alla Franchigia assoluta
2	05/09/2026 - 09/10/2026 (35 giorni)	28 del mese	Nessuno Il periodo di ITT è superiore alla Franchigia assoluta, ma MetLife non paga la prestazione assicurata perché la rata del 28/9 scade nel periodo di Franchigia assoluta e la rata del 28/10 scade quando il periodo di ITT è già terminato
3	05/09/2026 - 09/11/2026 (66 giorni)	28 del mese	€ 100 Il periodo di ITT è superiore alla Franchigia assoluta e la rata del 28/10 scade nel periodo di ITT

Art. 10 – Perdita Involontaria di Impiego per licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (garanzia inclusa nel pacchetto C)

10.1 – Cosa è assicurato

MetLife paga all'Assicurato una somma pari alle rate mensili del finanziamento che scadono nel periodo di inattività lavorativa, se l'Assicurato perde involontariamente l'impiego per giustificato motivo oggettivo⁹ (PII) nel periodo di Durata della Polizza.

L'Indennizzo:

- comprende le rate che scadono dopo il periodo di Franchigia assoluta (→ art. 10.5);
- non comprende gli arretrati e gli interessi di mora;
- non è più dovuto se l'Assicurato ricomincia a lavorare o raggiunge l'età di pensionamento o prepensionamento.

MetLife paga l'Indennizzo se:

- l'Assicurato alla data di interruzione del lavoro:
 - svolge una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato;
 - non è dipendente del coniuge, di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2° grado;
 - ha superato il periodo di prova;
 - possiede i requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione;
- l'interruzione del lavoro non si verifica nel periodo di Carenza (→ art. 10.4).

Se dopo il licenziamento, l'Assicurato ricomincia a lavorare e viene licenziato di nuovo, la garanzia viene riattivata:

- se l'Assicurato ha i requisiti per beneficiare della garanzia;
- se è trascorso il periodo di Franchigia assoluta (→ art. 10.5) dalla data del nuovo licenziamento;
- fino al raggiungimento dei limiti indicati all'art. 10.3.

10.2 – Esclusioni (cosa non è assicurato)

MetLife non paga la prestazione assicurata in caso di:

- licenziamento:
 - notificato prima della data di inizio della Polizza o durante il periodo di Carenza;
 - dovuto a motivi disciplinari o professionali;
 - tra coniugi, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado;
 - per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- dimissioni e risoluzioni consensuali del contratto di lavoro;
- cessazioni, anche anticipate, dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim;

⁸ Convenzione assicurativa n. CL/26/160.

⁹ Licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo, Legge n. 604/1966 art. 3.

- disoccupazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa con indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o da parte di un altro fondo di assistenza nei confronti del lavoratore secondo quanto previsto dalla legge;
- raggiungimento dell'età di pensionamento o prepensionamento.

10.3 – Indennizzo massimo

L'Indennizzo massimo per Assicurato, anche se ha sottoscritto altre Polizze per questa convenzione assicurativa¹⁰, è di € **2.000 al mese per 12 mesi in totale**.

10.4 – Carenza

La Polizza prevede un periodo di Carenza di **30 giorni** consecutivi, calcolati dalla data di inizio della Polizza. MetLife paga la prestazione assicurata se il Sinistro non si verifica nel periodo di Carenza.

10.5 – Franchigia assoluta

La Polizza prevede un periodo di Franchigia assoluta di **30 giorni** consecutivi, calcolati dal primo giorno di interruzione del lavoro. MetLife paga la prestazione assicurata se la PII ha una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta.



Esempio

Finanziamento con rate di rimborso mensili di € 100 e Sinistro che non si verifica nel periodo di Carenza

	PERIODO DI PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO (PII)	SCADENZA RATA FINANZIAMENTO	INDENNIZZO
1	05/09/2026 - 29/09/2026 (25 giorni)	28 del mese	Nessuno Il periodo di PII è inferiore alla Franchigia assoluta
2	05/09/2026 - 09/10/2026 (35 giorni)	28 del mese	Nessuno Il periodo di PII è superiore alla Franchigia assoluta, ma MetLife non paga la prestazione assicurata perché la rata del 28/9 scade nel periodo di Franchigia assoluta e la rata del 28/10 scade quando il periodo di PII è già terminato
3	05/09/2026 - 09/11/2026 (66 giorni)	28 del mese	€ 100 Il periodo di PII è superiore alla Franchigia assoluta e la rata del 28/10 scade nel periodo di PII

10.6 – Variazione della condizione lavorativa

Se cambia la condizione lavorativa dell'Assicurato nel periodo di Durata della Polizza (come indicato nella Tabella 1):

- la garanzia PII cessa alla scadenza della rata di Premio mensile successiva alla variazione della condizione lavorativa;
- la Contraente procede alla riduzione delle seguenti rate di Premio mensili, sottraendo la porzione di Premio relativa alla garanzia PII.

Tabella 1

DIPENDENTE PRIVATO:

- con contratto di lavoro italiano a **tempo indeterminato**;
- che non è dipendente del **coniuge**, di un **parente** entro il 3° grado o di un **affine** entro il 2° grado.



DIPENDENTE PRIVATO senza i requisiti a) e b)

DIPENDENTE PUBBLICO
LAVORATORE AUTONOMO
LAVORATORE DOMESTICO
NON LAVORATORE

L'Assicurato deve inviare la documentazione che attesta la nuova condizione lavorativa a MetLife. I contatti sono indicati nella pagina di presentazione della Polizza, nella sezione **Contatti Utili**.



La Contraente non procede alla riduzione della rata di Premio mensile se MetLife ha già pagato un Sinistro relativo alla garanzia PII.

Art. 11 – Valuta

I Premi e gli Indennizzi sono in euro.

¹⁰ Convenzione assicurativa n. CL/26/160.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 12 – Esclusioni valide per tutte le garanzie ad eccezione della Perdita Involontaria di Impiego



MetLife non offre nessuna garanzia e non paga nessuna prestazione, se ciò può comportare l'applicazione di sanzioni/restrizioni o l'inosservanza di divieti in base a quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e dai regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America o da altre leggi o regolamenti sulla repressione del terrorismo internazionale.

Ad esclusione della garanzia Perdita Involontaria di Impiego per licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo, MetLife non paga le prestazioni assicurate nei seguenti casi:

- **atti dolosi**
 - atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato o dal Beneficiario;
- **alcol e stupefacenti**
 - Alcolismo;
 - uso non terapeutico di stupefacenti e medicinali;
- **guerre e disordini**
 - guerra (anche senza dichiarazione di guerra), occupazione militare e invasione;
 - partecipazione attiva a sommosse, ribellioni, insurrezioni, rivoluzioni, colpi di stato, attentati, terrorismo e delitti violenti in genere;
 - rischi nucleari;
- **incidenti di volo**
 - incidente aereo o di volo; la garanzia è valida se l'Assicurato è un passeggero a bordo di un volo commerciale autorizzato al trasporto di passeggeri;
- **infurtuni**
 - Infortunio avvenuto prima del perfezionamento della Polizza (→ art. 14.2).

DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 13 – Dove vale l'assicurazione

Le garanzie valgono in tutto il mondo.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA?

Art. 14 – Perfezionamento e Durata della Polizza

14.1 – Assunzione del rischio

MetLife richiede la sottoscrizione del Modulo di adesione alla Polizza. MetLife valuta l'assunzione del rischio nel rispetto della Normativa antiriciclaggio.

14.2 – Perfezionamento della Polizza

La Polizza si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di adesione alla Polizza sul Sito internet della Contraente con Firma elettronica.

14.3 – Modalità di invio della documentazione di Polizza

La documentazione contrattuale e precontrattuale è inviata all'Assicurato in formato elettronico all'indirizzo e-mail fornito al momento della sottoscrizione della Polizza. L'Assicurato può richiedere gratuitamente un duplicato cartaceo o elettronico dei documenti sottoscritti a MetLife. I contatti sono indicati nella pagina di presentazione della Polizza, nella sezione **Contatti Utili**.

14.4 – Decorrenza e Durata della Polizza

La Polizza inizia:

- **per i finanziamenti non ancora erogati alla data di sottoscrizione della Polizza**, alle ore 24:00 del giorno di erogazione del finanziamento o, se la prima rata del finanziamento scade dopo 60 giorni dall'erogazione, alle ore 24:00 del 30° giorno precedente la scadenza della prima rata del finanziamento, se il Premio è pagato.

- per i finanziamenti già erogati alla data di sottoscrizione della Polizza, alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Polizza, se il Premio è pagato.

La Polizza rimane in vigore fino al termine del finanziamento.

In caso di Rinegoziazione del finanziamento, la Polizza resta attiva sulla base del piano di rimborso del finanziamento stabilito al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento (cd. piano di rimborso originario).

QUANDO E COME DEVI PAGARE?

Art. 15 – Premio assicurativo

15.1 – Quando e come pagare il Premio

Il Premio:

- è annuale ed è dovuto fino al termine del finanziamento;
- è frazionato su base mensile senza costi aggiuntivi;
- è addebitato dalla Contraente sul conto corrente bancario dell'Assicurato insieme alla rata del finanziamento e versato a MetLife su base mensile;
- è utilizzato da MetLife per far fronte ai rischi assunti con la Polizza; di conseguenza, se non si verificano gli eventi assicurati, non sarà restituito.

L'importo del Premio è indicato nel Modulo di adesione alla Polizza ed è calcolato moltiplicando il Capitale iniziale del finanziamento per il tasso di Premio indicato nella seguente tabella:

DURATA DEL FINANZIAMENTO IN MESI	CAPITALE INIZIALE DEL FINANZIAMENTO FINO A € 10.000			CAPITALE INIZIALE DEL FINANZIAMENTO SUPERIORE A € 10.000		
	Pacchetto di garanzie A	Pacchetti di garanzie B e C	Pacchetto di garanzie D	Pacchetto di garanzie A	Pacchetti di garanzie B e C	Pacchetto di garanzie D
0 - 24	1,50%	2,15%	2,80%	1,50%	1,85%	2,41%
25 - 36	1,50%	2,20%	2,86%	1,50%	1,90%	2,47%
37 - 48	1,50%	2,25%	2,93%	1,50%	1,95%	2,54%
49 - 60	1,50%	2,30%	2,99%	1,50%	2,00%	2,60%
61 - 72	1,50%	2,35%	3,06%	1,50%	2,05%	2,67%
73 - 84	1,50%	2,40%	3,12%	1,50%	2,10%	2,73%
85 - 96	1,50%	2,45%	3,19%	1,50%	2,15%	2,80%

15.2 – Se non si pagano i premi

Se l'Assicurato non paga:

- il Premio o la prima rata di Premio (se frazionato) l'assicurazione è sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato paga quanto dovuto;
- i Premi successivi entro **30 giorni** dalla scadenza, l'assicurazione è sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza;
- il Premio o la rata di Premio (se frazionato) entro 6 mesi dalla data di scadenza, la Polizza è annullata (risoluzione di diritto).

L'Assicurato può riattivare la Polizza se:

- paga tutti i Premi arretrati e gli interessi legali maturati;
- non sono trascorsi più di 6 mesi dalla scadenza del primo Premio non pagato.

La Polizza si riattiva dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato paga quanto dovuto.

I Sinistri accaduti durante il periodo di sospensione della Polizza non sono garantiti da MetLife.

Se la Polizza viene annullata, non può essere riattivata e l'Assicurato dovrà stipulare una nuova Polizza con MetLife.

COME PUOI RECEDERE DALLA POLIZZA?

Art. 16 – Cessazione della Polizza



Recesso: significa che si vuole annullare la Polizza.

Annualità assicurativa: periodo di un anno, calcolato dalla data di inizio della Polizza.

La Polizza può cessare per:

- recesso;
- estinzione anticipata totale o trasferimento ad altro istituto di credito del finanziamento;

- violazione delle norme antiriciclaggio/antiterrorismo;
- altri casi.

16.1 – Recesso

L'Assicurato può recedere:

- entro **60 giorni** dalla data di Decorrenza della Polizza;
- se la Polizza ha una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, alla **ricorrenza annuale** della Polizza.

Nel caso **a)** Il recesso deve essere comunicato a MetLife con **lettera raccomandata A/R** o **PEC** ai contatti indicati nella sezione **Contatti Utili** della pagina di presentazione della Polizza e ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione. L'Assicurato può recedere anche su **MyMetLife**, l'area riservata ai clienti presente sul sito www.metlife.it. In questo caso, il recesso ha effetto dalla data e dall'ora riportate nella conferma di recesso inviata da MetLife.

MetLife restituisce il Premio entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il Premio da restituire è calcolato sottraendo dal Premio pagato le imposte e la parte di Premio utilizzata (il periodo compreso tra la data di inizio della Polizza e la data di efficacia del recesso).

Se dopo la restituzione del Premio, MetLife paga un Sinistro che avrebbe determinato la cessazione della Polizza prima della data di efficacia del recesso, la prestazione assicurata sarà ridotta sottraendo dall'Indennizzo il Premio già rimborsato.

	Esempio	
	Premio pagato:	€ 100 -
	Imposte	€ 2 -
	Parte di Premio utilizzata:	€ 30 =
	Importo restituito:	€ 68

Nel caso **b)** Il recesso deve essere comunicato a MetLife con **lettera raccomandata A/R** o **PEC** ai contatti indicati nella sezione **Contatti Utili** della pagina di presentazione della Polizza almeno **60 giorni** prima della ricorrenza annuale della Polizza e ha effetto dalla fine dell'Annualità assicurativa nel corso della quale è stato esercitato.

L'Assicurato non può recedere se la Polizza è già cessata per altri casi (→ art. 16.4).

16.2 – Estinzione anticipata del finanziamento (totale o parziale)

	Premio puro: la parte di Premio che serve a MetLife per coprire il costo stimato dei Sinistri che prevede di pagare.
	Caricamenti: la parte di Premio che serve a MetLife per coprire i costi per acquisire e gestire la Polizza.

A) Estinzione anticipata totale o trasferimento ad altro istituto di credito del finanziamento

La Polizza cessa alla scadenza della rata di Premio mensile successiva all'estinzione anticipata totale o al trasferimento del finanziamento ed il Premio non è più dovuto.

B) Estinzione anticipata parziale del finanziamento

La Polizza rimane in vigore sulla base del nuovo piano di rimborso del finanziamento e le rate di Premio mensili successive all'estinzione anticipata parziale del finanziamento saranno ricalcolate in funzione del nuovo capitale del finanziamento.

16.3 – Violazione delle norme antiriciclaggio/antiterrorismo

MetLife può sospendere o chiudere la Polizza:

- in caso di violazione della Normativa antiriciclaggio, della Normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo e delle Misure sanzionatorie internazionali;
- se l'Assicurato:
 - è inserito nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o ha legami con soggetti inseriti in queste liste;
 - ha legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla Normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

16.4 – Altri casi

IN QUALE CASO	QUANDO CESSA	COSA ACCADE AL PREMIO PAGATO
Morte dell'Assicurato(*)	Il giorno del decesso	Non è restituito
Trasferimento della residenza all'Estero(*)	Il giorno del trasferimento	È restituito sottraendo le imposte e la parte di Premio utilizzata
Pagamento della prestazione assicurata relativa alle garanzie Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia o Malattia Grave(*)	Il giorno del pagamento	Non è restituito
Annullamento della Polizza perché il Premio non è stato pagato	Il giorno di annullamento della Polizza	Il Premio non è stato pagato

(*) Se sono assicurate 2 persone fisiche, la Polizza resta in vigore per l'altra persona assicurata.

QUALI OBBLIGHI HAI? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 17 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

17.1 – Dichiarazioni richieste per la valutazione del rischio

L'Assicurato deve fornire dichiarazioni vere, precise e complete per permettere a MetLife di definire correttamente le condizioni di Polizza e il Premio da pagare. Se le dichiarazioni sono false, inesatte o reticenti, la Polizza può essere annullata e il Beneficiario può perdere del tutto o in parte il diritto a ricevere la prestazione assicurata. Infatti:

- se l'Assicurato ha agito **con dolo o colpa grave**, cioè ha omesso fatti che conosce o che può normalmente conoscere:
 - la Polizza può essere annullata entro 3 mesi dal giorno in cui MetLife ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - MetLife ha diritto al Premio per il primo anno di Durata della Polizza;
 - se si verifica un Sinistro entro 3 mesi dal giorno in cui MetLife ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, MetLife non paga la prestazione assicurata¹¹;
- se l'Assicurato ha agito **senza dolo o colpa grave**, cioè ha taciuto i fatti perché ancora non li conosceva o non li poteva verificare:
 - la Polizza non è annullata;
 - MetLife può recedere dalla Polizza entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - MetLife trattiene il Premio per il periodo di validità della Polizza fino al recesso;
 - se il Sinistro si verifica prima che MetLife abbia conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, o prima che MetLife abbia dichiarato di recedere dalla Polizza, è dovuta una somma ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio stabilito e quello che sarebbe stato applicato se MetLife avesse conosciuto il vero stato delle cose¹².

17.2 – Dichiarazioni richieste dalla Normativa antiriciclaggio

L'Assicurato deve comunicare a MetLife tutti i dati utili (comprese le informazioni su reddito, patrimonio e origine dei fondi) per permettere a MetLife di verificare la clientela così come previsto dalla Normativa antiriciclaggio. Se le dichiarazioni sono false, inesatte, incomplete o non aggiornate, la Polizza può essere annullata e il Beneficiario può perdere del tutto o in parte il diritto a ricevere la prestazione assicurata.

COSA DEVI FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 18 – Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere presentata al Broker (su carta libera o compilando il modulo fornito dal Broker). I contatti sono indicati nella pagina di presentazione della Polizza, nella sezione **Contatti Utili**.

La denuncia va presentata subito e devono essere allegati i documenti richiesti (→ art. 19).

Se la denuncia o i documenti:

- non sono completi, MetLife chiederà le necessarie integrazioni;
- arrivano in ritardo, i tempi per la valutazione del Sinistro saranno più lunghi.

MetLife, a sue spese, può inviare l'Assicurato a visita medico-legale e far svolgere accertamenti per verificare le informazioni ricevute.

Art. 19 – Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro

I documenti da presentare per le varie garanzie sono elencati di seguito. Se necessario, MetLife può chiedere altri documenti.

Decesso per qualsiasi causa

- Certificato di morte
- Certificato necroscopico rilasciato dall'ASL di competenza
- Cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia, in caso di decesso per Malattia
- Verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento, in caso di decesso per Infortunio

Se esistenti, anche:

- Verbale delle autorità intervenute
- Certificato autoptico
- Accertamento dell'Invalidità Permanente Totale rilasciato da INPS, INAIL o altro ente pubblico

Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia (IPT)

- Accertamento dell'IPT rilasciato da INPS, INAIL o altro ente pubblico
- Cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia, in caso di IPT per Malattia
- Verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento, in caso di IPT per Infortunio

¹¹ Art. 1892 del Codice Civile.

¹² Art. 1893 del Codice Civile.

Se esistenti, anche:

- Verbale delle autorità intervenute

Malattia Grave

- Cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia

Inabilità Temporanea Totale per Infortunio o Malattia (ITT)

- Certificazione medica che attesta il periodo di ITT
- In caso infortunio sul lavoro, certificato INAIL che attesta il periodo di inabilità lavorativa
- Per i lavoratori dipendenti, dichiarazione del datore di lavoro che attesta il periodo di inabilità lavorativa
- Per i lavoratori autonomi, certificato della Camera di Commercio relativo all'attività lavorativa

Se esistenti, anche:

- Cartella clinica relativa al ricovero
- Verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Verbale delle autorità intervenute

Perdita Involontaria di Impiego per licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo

- Lettera di licenziamento
- Ultime 2 buste paga
- Certificazione che attesta il totale delle ore lavorative effettuate settimanalmente
- Scheda anagrafico-professionale o modello C/2 storico rilasciato dal centro per l'impiego che attesta il periodo di disoccupazione

MetLife può chiedere gli originali di Polizza o dei documenti presentati per la valutazione del Sinistro.

Art. 20 – Pagamento del Sinistro

Se il Sinistro può essere pagato sulla base delle condizioni di Polizza, MetLife paga la prestazione assicurata al Beneficiario entro 30 giorni da quando ha ricevuto la documentazione completa.

Se MetLife, per una ragione che non dipende dalla sua volontà, non riesce ad effettuare il pagamento entro il termine di Prescrizione, la prestazione assicurata sarà versata sul fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti¹³.

MetLife non paga la prestazione assicurata al Beneficiario se:

- è inserito nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o ha legami con soggetti inseriti in queste liste;
- ha legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla Normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

**COME PUOI CHIEDERE
INFORMAZIONI O FARE UN
RECLAMO?**

Art. 21 – Richiesta di Informazioni

È possibile chiedere informazioni sulla Polizza e sulle modalità di calcolo della prestazione assicurata:

- via posta, scrivendo a **MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma**;
- compilando il modulo che si trova nella sezione "Assistenza Clienti / Contattaci" del sito www.metlife.it.

MetLife risponde entro **20 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Assicurato può accedere all'Area Riservata, disponibile sul sito www.metlife.it, per visualizzare le informazioni sulla Polizza.

Art. 22 – Reclami

22.1 – Reclami a MetLife

Come fare reclamo

È possibile presentare un reclamo su carta libera o compilando il modulo che si trova nella sezione "Assistenza Clienti / Reclami" del sito www.metlife.it. I contatti sono indicati nella pagina di presentazione della Polizza, nella sezione **Contatti Utili**.

Come è gestito il reclamo

MetLife risponde:

- entro **45 giorni** dal suo ricevimento;
- entro **60 giorni** se il reclamo riguarda il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori.

Se il reclamo è inviato all'Intermediario assicurativo, questi lo inoltra a MetLife e avvisa il reclamante.

22.2 – Reclami all'Intermediario assicurativo

I reclami sul comportamento dell'Intermediario assicurativo, dei suoi dipendenti o collaboratori devono essere inviati direttamente all'Intermediario assicurativo, che risponde entro **45 giorni**.

Se il reclamo è inviato a MetLife, questa lo inoltra all'Intermediario assicurativo e avvisa il reclamante.

¹³ Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

22.3 – Reclami all'Autorità di Vigilanza

Come fare reclamo

È possibile presentare un reclamo su carta libera o usando il modulo che si trova sul sito www.ivass.it scrivendo a:

IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

E-mail email@ivass.it

PEC ivass@pec.ivass.it

Fax **06.42133.206**

Il reclamo deve contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo;
- soggetto (o soggetti) che non hanno agito in modo corretto secondo l'Assicurato;
- descrizione dei motivi del reclamo ed eventuale documentazione a sostegno;
- documentazione relativa al reclamo trattato da MetLife o dall'Intermediario assicurativo.

Quando fare reclamo

È possibile presentare un reclamo all'IVASS:

- se non si è soddisfatti dell'esito del reclamo presentato a MetLife o all'Intermediario assicurativo o se questi non hanno risposto nei termini sopra indicati;
- se si ritiene che non siano state rispettate le disposizioni del Codice delle Assicurazioni e le relative norme di attuazione;
- se si ritiene che non siano state rispettate le disposizioni del Codice del Consumo sulla vendita a distanza di prodotti assicurativi.

Non sono di competenza dell'IVASS i reclami per i quali si è già fatto ricorso all'Autorità giudiziaria.

È possibile presentare reclamo anche all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c.: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland o Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Art. 23 – Legge applicabile

Alla Polizza si applica la legge italiana.

Art. 24 – Prescrizione

Per legge¹⁴, i diritti che derivano dalla Polizza vanno esercitati:

- per le garanzie Decesso per qualsiasi causa e Malattia Grave, entro **10 anni** dal giorno in cui si verifica l'evento coperto dalla Polizza;
- per tutte le altre garanzie, entro **2 anni** dal giorno in cui si verifica l'evento coperto dalla Polizza.

MetLife non paga i Sinistri denunciati dopo questo termine.

Art. 25 – Controversie

25.1 – Foro competente

Per le controversie relative alla Polizza è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del consumatore (Assicurato o Beneficiario). Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio presentare ricorso all'Arbitro assicurativo o effettuare il tentativo di Mediazione.

25.2 – Arbitro assicurativo

L'Arbitro assicurativo è un sistema stragiudiziale per risolvere le controversie tra il consumatore (Assicurato o Beneficiario) e MetLife o l'Intermediario assicurativo. È possibile presentare ricorso all'Arbitro assicurativo (Decreto 6/11/2024, n. 215 e modifiche successive) senza l'assistenza di un avvocato, seguendo la procedura indicata nel sito internet www.arbitroassicurativo.org. Prima di rivolgersi all'Arbitro assicurativo è necessario presentare un reclamo a MetLife o all'Intermediario assicurativo. In assenza di risposta o in caso di risposta non soddisfacente, sarà possibile presentare ricorso entro 12 mesi.

25.3 – Procedimento di mediazione

La Mediazione è un'attività svolta da un terzo imparziale (il mediatore) finalizzata ad assistere il consumatore (Assicurato o Beneficiario) e MetLife per risolvere in via amichevole una controversia. La domanda di Mediazione (Legge 9/8/2013, n. 98 e modifiche successive) va presentata a un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo di residenza o domicilio del consumatore.

¹⁴ Art. 2952 II comma del Codice Civile.

25.4 – Negoziazione assistita

La Negoziazione assistita è un accordo con il quale il consumatore (Assicurato o Beneficiario) e MetLife decidono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati. L'invito a stipulare la negoziazione assistita va inviato alla controparte con lettera raccomandata A/R o PEC. La parte invitata ha 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per accettare o rifiutare l'invito. In caso di rifiuto esplicito o tacito (dopo 30 giorni) la parte istante può rivolgersi all'Autorità giudiziaria se ha già presentato ricorso all'Arbitro assicurativo o effettuato il tentativo di Mediazione.

25.5 – Liti transfrontaliere

Per risolvere le liti transfrontaliere è possibile attivare la procedura FIN-NET e rivolgersi direttamente al sistema Estero competente (individuabile sul sito internet: <https://finance.ec.europa.eu>) oppure fare reclamo all'IVASS, che provvederà a coinvolgere il soggetto competente informando il reclamante. Maggiori informazioni sulla procedura sono disponibili al seguente indirizzo:

https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it.

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

Siamo **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede amministrativa in Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma e sede legale in Irlanda, in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito "**MetLife**" o "**Società**"). MetLife rivestirà il ruolo di titolare del trattamento dei suoi dati personali.

MetLife crede fortemente nella protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali della propria clientela. Questo documento si riferisce alla nostra "Informativa Privacy" e descrive come utilizziamo i suoi dati personali che raccogliamo e riceviamo nel rispetto della Legge Italiana in materia di Privacy (D.Lgs n. 196/2003 o "Codice Privacy", sue successive modifiche e integrazioni, Regolamento (UE) 2016/679 o "GDPR" e relativa legge di attuazione).

Desideriamo informarla che, al fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, nonché per verificare la qualità dei servizi resi, MetLife ha bisogno di trattare i soli dati personali che la riguardano necessari per stipulare ed eseguire il contratto (es. nome, recapiti, incluso e-mail e numeri telefonici, età, data di nascita, sesso, occupazione, etc.) che possono essere acquisiti:

- i. direttamente da lei;
- ii. tramite terzi, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali ovvero mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili.

Tenuto conto che nella stipula e gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo (ad es. per la designazione beneficiaria o del referente terzo, per l'estensione della copertura ad altri soggetti, quali il nucleo familiare, testimoni, etc.) le precisiamo che è suo onere, fornire la presente informativa ai terzi suddetti, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente Informativa Privacy.

Ai fini dell'emissione e gestione della polizza, potrebbe fornire a MetLife o agli altri intermediari assicurativi che collaborano con MetLife, eventuali dati che la normativa qualifica come "particolari categorie di dati personali" indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. la liquidazione di un eventuale sinistro). Per "dato particolare" si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (come, ad esempio, alcune informazioni attestanti il suo stato di salute riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) e la vita sessuale.

Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o per effettuare le verifiche di coerenza del prodotto assicurativo offerto ai suoi bisogni assicurativi). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti, né di contattarla per esigenze legate alla gestione del contratto.

Desideriamo inoltre informarla che La presente Informativa viene resa da MetLife anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. "catena assicurativa", ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007.

Quali sono i suoi diritti?

Il diritto ad essere informati attraverso un'informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, incluse le particolari categorie di dati.

Il diritto di accesso ai suoi dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, per verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.

Il diritto di rettifica per ottenere la correzione dei suoi dati personali se imprecisi o non corretti.

Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuare ad utilizzarli (c.d. "diritto all'oblio"). Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l'obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.

Il diritto alla limitazione del trattamento. In alcune situazioni lei ha il diritto di "bloccare" o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta per "bloccare" un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.

Il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che tratteniamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:

- ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
- se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l'adempimento di un contratto;
- se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.

Il diritto di opporsi al trattamento. Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).

Diritti relativi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela per offrire i prodotti coerenti alle esigenze assicurative oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare o la durata della copertura. Ciò implica che dal profilo di rischio riscontrato, potrebbe essere considerato non eleggibile a determinate coperture. In altre circostanze, la sua copertura potrebbe essere interrotta (ad es. per il raggiungimento dei limiti di età o per mancato pagamento del premio entro i limiti consentiti). L'utilizzo di processi decisionali automatizzati per tali finalità è necessario ai fini della conclusione e della gestione dei nostri contratti di polizza, riduce gli errori e aumenta il livello di servizio. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica scrivendo a info.privacy@metlife.it.

Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.

Come contattarci o chiedere aiuto

Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro **Responsabile della protezione dei dati personali**, i cui recapiti sono di seguito riportati: **Telefono: (+39) 06 492161 o e-mail info.privacy@metlife.it.** La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio, 121 – 00186, Roma, Tel: **(+39) 06.696771** o visitando il sito www.garanteprivacy.it.

Come possiamo contattarla

Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, e-mail, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L'accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.

Come proteggiamo i suoi dati personali

La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:

- proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
- rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;
- assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di *disaster recovery*.

Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che noi riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.

Comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e sondaggi

Previo suo consenso, le offriamo l'opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto). Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.

Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell'iscrizione. Lei potrà anche selezionare l'opzione "disiscrizione" per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le proprie preferenze attraverso il nostro sito web www.metlife.it, scrivendo a MetLife Via A. Vesalio, 6 – 00161 Roma oppure attraverso l'indirizzo e-mail info.privacy@metlife.it.

A chi possono essere comunicati i suoi dati

I suoi dati potranno essere trattati, nell'ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infurtuni, pubbliche Autorità.

Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente alla polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea e, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all'estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Nostra Società.

Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?

La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a leggi e disposizioni in materia di protezione e conservazione di dati personali applicabili specificatamente al settore assicurativo. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che conserviamo e aggiorniamo regolarmente, fino a 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa).

Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali quando non abbiamo più motivo di conservarli. L'utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato avviene in anonimato.

Per quali finalità di trattamento potremmo chiederle il consenso

Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (ad es., informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi

dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell'assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell'adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell'emissione della polizza o nell'assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell'amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l'esecuzione del contratto dovesse richiederlo.

Consenso ad essere ricontattato per comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e ricerche di mercato: vorremmo poterla contattare per proporle contenuti esclusivi, offerte e informazioni relative ai prodotti e servizi MetLife nonché per il compimento di ricerche di mercato. Tali contatti potranno avvenire attraverso modalità automatizzate (es. e-mail e/o sms) o tradizionali (es. posta cartacea e/o telefonata tramite operatore).

Consenso a sottoporre i suoi dati a profilazione per finalità commerciali: vorremmo poter utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso per individuare i suoi specifici interessi sulla base di una preventiva attività di profilazione. Per profilazione s'intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, svolto anche attraverso decisioni automatizzate, volta a valutare determinati aspetti personali e/o abitudini al fine di farle pervenire le nostre proposte commerciali più aderenti al suo profilo.

Per **revocare il consenso reso** può contattarci ai recapiti forniti nella sezione "[Come contattarci o chiedere aiuto](#)". Ricordiamo tuttavia che **la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca**.

La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet (www.metlife.it) nella sezione dedicata all'Informativa Privacy:

- per avere **informazioni più dettagliate** sull'Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
- per avere **aggiornamenti** in caso di modifiche alla presente Nota Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.

MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA

Polizza Creditor Protection Insurance – Convenzione assicurativa n. CL/26/160
stipulata da Younited SA con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Questo documento è stato realizzato in data 23/07/2026 ed è l'ultimo disponibile



Se sono assicurate 2 persone fisiche, ciascun Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di adesione alla Polizza.

DATI DEL FINANZIAMENTO

Numero Pratica:	Durata (in mesi):
Capitale Iniziale del Finanziamento: €	Percentuale di Capitale Assicurato*:
Rata di Rimborso: €	

*Possono essere assicurate fino a 2 persone fisiche: l'intestatario del finanziamento e una persona tra cointestatario, coobbligato o garante del finanziamento.

La percentuale di capitale assicurato è pari a:

- 100% del capitale iniziale del finanziamento se è assicurata una sola persona fisica;
- 100% o 50% del capitale iniziale del finanziamento per ciascuna persona fisica se sono assicurate 2 persone fisiche.

DATI DELL'ASSICURATO

Nome:	Cognome:	Sesso: ☐ M ☐ F
Codice Fiscale:	Luogo di Nascita:	Data di Nascita:
Indirizzo di Residenza:		
Recapito Telefonico:	Indirizzo E-mail:	

INFORMATIVA RELATIVA ALLE GARANZIE E AI COSTI DELLA POLIZZA

GARANZIE

La Polizza prevede le seguenti garanzie:

☐ PACCHETTO DI GARANZIE A	✓ DECESSO per qualsiasi causa - con prestazione aggiuntiva in caso di Sinistro per Infortunio ✓ INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia ✓ MALATTIA GRAVE
☐ PACCHETTO DI GARANZIE B	✓ DECESSO per qualsiasi causa ✓ INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia ✓ MALATTIA GRAVE ✓ INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE per Infortunio o Malattia
PACCHETTO DI GARANZIE C RISERVATO AI DIPENDENTI PRIVATI - con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato - che lavorano da almeno 12 mesi consecutivi con lo stesso datore di lavoro - che non sono dipendenti del coniuge, di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2° grado	✓ DECESSO per qualsiasi causa ✓ INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE pari o superiore al 60% per Infortunio o Malattia ✓ MALATTIA GRAVE ✓ PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO per licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo
☐ PACCHETTO DI GARANZIE D	✓ DECESSO per qualsiasi causa

COSTI

Il Premio è annuale e frazionato su base mensile senza costi aggiuntivi. Il Premio è addebitato dalla Contraente sul conto corrente bancario dell'Assicurato insieme alla rata del finanziamento e versato a MetLife su base mensile.

Premio annuo (commissioni incluse): €	Di cui imposte: €	Commissioni per gli intermediari: €
Importo rata mensile (commissioni incluse): €	Numero totale di rate:	

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

AVVERTENZE

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti dell'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.
- L'Assicurato può consultare la propria posizione assicurativa accedendo all'Area Riservata presente su www.metlife.it.
- MetLife, se non può effettuare l'adeguata verifica della clientela, del titolare effettivo e dell'eventuale esecutore, non instaura o prosegue il rapporto e le operazioni, valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF e, in caso di pagamento della prestazione, se chiederne la sospensione. Se l'impossibilità riguarda rapporti continuativi in essere, MetLife non effettua modifiche contrattuali e non dà seguito alla designazione di nuovi beneficiari.

INFORMATIVA CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE

Dichiaro di:

- aver fornito alla Contraente le informazioni necessarie alla valutazione delle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa, nonché alla verifica della coerenza del contratto con tali richieste ed esigenze prima dell'adesione (artt. 58 e 74 Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consentire l'invio dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo all'indirizzo e-mail fornito, con facoltà di chiederne gratuitamente un duplicato cartaceo o elettronico a MetLife (artt. 56 e 74 Regolamento Ivass n. 40/2018).

* Data (gg/mm/aa)

Firma (leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte della Rappresentanza Generale per l'Italia di **MetLife Europe d.a.c.** e **MetLife Europe Insurance d.a.c.** in qualità di Titolari del trattamento - come indicato nell'**Informativa Privacy** allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su www.metlife.it, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l'esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, **acconsento al trattamento di categorie particolari di dati personali** per l'emissione e gestione del contratto.

* Data (gg/mm/aa)

Firma (leggibile)

ADESIONE ALLA POLIZZA

Presa visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo, dichiaro di:

- essere a conoscenza che la Polizza prevede 4 pacchetti di garanzie proposti, in via alternativa, in base alla mia età e alla mia condizione lavorativa;
- essere a conoscenza che il **pacchetto di garanzie C** è riservato ai **dipendenti privati**: con contratto di lavoro italiano a tempo indeterminato; che lavorano da almeno 12 mesi consecutivi con lo stesso datore di lavoro; che non sono dipendenti del coniuge, di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2° grado;
- aderire alla Polizza, anche mediante Firma elettronica, e sottoscrivere il pacchetto di garanzie sopra selezionato;
- essere a conoscenza che la Polizza è **connessa al finanziamento** e che rimane in vigore per tutta la durata del medesimo; di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale del finanziamento, la Polizza cessa;
- essere a conoscenza che la Polizza è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a condizioni agevolate;
- essere a conoscenza che per la garanzia decesso i beneficiari sono i soggetti designati nel presente modulo oppure, in caso di mancata designazione, i miei eredi testamentari o, in assenza di testamento, i miei eredi legittimi;
- in caso di sottoscrizione del **pacchetto di garanzie C**, non aver ricevuto dal datore di lavoro una contestazione disciplinare o un'intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale vengo individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
- prendere atto che eventuali comunicazioni rese dalla Compagnia in corso di contratto potranno essere effettuate via email, sul sito internet www.metlife.it o nella mia area riservata, come da scelta effettuata da Younited SA nella sua qualità di Contraente della polizza collettiva a cui aderisco, nel rispetto dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 4 del Regolamento Ivass n. 41/2018.

* Data (gg/mm/aa)

Firma (leggibile)

Dichiaro di aver letto e compreso le Condizioni di assicurazione e di approvarle specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 1 – Persone assicurabili; art. 2 – Persone non assicurabili; art. 6.2, 7.2, 9.2, 10.2 – Esclusioni; art. 6.3, 7.3, 8.2, 9.3, 10.3 – Indennizzo massimo; art. 8.3, 10.4 – Carenza; art. 9.4, 10.5 – Franchigia assoluta; art. 12 – Esclusioni valide per tutte le garanzie ad eccezione della Perdita Involontaria di Impiego; art. 13 – Dove vale l'assicurazione; art. 14.2 – Perfezionamento della Polizza; art. 14.4 – Decorrenza e Durata della Polizza; art. 15.2 – Se non si pagano i premi; art. 16.1 – Recesso; art. 16.2 – Estinzione anticipata del finanziamento (totale o parziale); art. 18 – Denuncia di Sinistro; art. 19 – Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro; art. 24 – Prescrizione.

* Data (gg/mm/aa)

Firma (leggibile)

Dichiaro di rispettare i requisiti di assicurabilità indicati all'art. 1 delle Condizioni di assicurazione e di non essere portatore di invalidità/inabilità permanente superiore al 33% certificata da INPS, INAIL o altro ente pubblico.

* Data (gg/mm/aa)

Firma (leggibile)

ALLEGATO PER LA DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI

Convenzione assicurativa n.:

Pratica n.:

Nome e Cognome dell'Aderente/Assicurato:

Cod. Fisc.:

Il sottoscritto, come sopra identificato, designa i seguenti beneficiari in caso di decesso:

(per ciascun beneficiario indicare la quota percentuale; il totale delle quote di tutti i beneficiari deve essere uguale a 100)

Beneficiario n. 1

Nome e Cognome / Ragione Sociale:		Cod. Fisc.:
Luogo di Nascita:		Data di Nascita:
Indirizzo di Residenza / N. Iscrizione Registro Imprese:		
Quota %:	Telefono:	E-mail:
Altri dati utili per l'identificazione (es. relazione con l'Assicurato):		

Beneficiario n. 2

Nome e Cognome / Ragione Sociale:		Cod. Fisc.:
Luogo di Nascita:		Data di Nascita:
Indirizzo di Residenza / N. Iscrizione Registro Imprese:		
Quota %:	Telefono:	E-mail:
Altri dati utili per l'identificazione (es. relazione con l'Assicurato):		

Beneficiario n. 3

Nome e Cognome / Ragione Sociale:		Cod. Fisc.:
Luogo di Nascita:		Data di Nascita:
Indirizzo di Residenza / N. Iscrizione Registro Imprese:		
Quota %:	Telefono:	E-mail:
Altri dati utili per l'identificazione (es. relazione con l'Assicurato):		

Beneficiario n. 4

Nome e Cognome / Ragione Sociale:		Cod. Fisc.:
Luogo di Nascita:		Data di Nascita:
Indirizzo di Residenza / N. Iscrizione Registro Imprese:		
Quota %:	Telefono:	E-mail:
Altri dati utili per l'identificazione (es. relazione con l'Assicurato):		

AVVERTENZE

- In caso di mancata o errata compilazione dei dati relativi al beneficiario, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Aderente/Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario.
- Qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovasse nell'impossibilità di identificare il beneficiario, le somme dovute andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005.
- La modifica o revoca del beneficiario deve essere comunicata tempestivamente dall'Aderente/Assicurato alla Compagnia.
- Se l'Aderente/Assicurato intende designare più di 4 beneficiari potrà utilizzare 2 o più allegati per la designazione dei beneficiari.

Il sottoscritto:

- ☐ dichiara di voler escludere l'invio di comunicazioni ai beneficiari prima dell'evento
(barrando questa casella la Compagnia contatterà i beneficiari solo in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato)
- ☐ identifica, per esigenze di riservatezza, un Referente terzo in caso di decesso dell'Aderente/Assicurato:

Referente terzo

Nome e Cognome:	Cod. Fisc.:
Telefono:	E-mail:

* Data (gg/mm/aa)

Firma (leggibile)

Modulo di adesione alla Polizza - Pagina 3 di 3

MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123. Amministratori: Carmina Dragomir (cittadina romena), Deirdre Flannery (cittadina irlandese), Nuria Garcia (cittadina spagnola), Nick Hayter (cittadino inglese), Merilee Matchett (cittadina australiana), Cyrille Roux (cittadino francese), Tony O'Riordan (cittadino irlandese).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 472350. Amministratori: Carmina Dragomir (cittadina romena), Deirdre Flannery (cittadina irlandese), Nuria Garcia (cittadina spagnola), Nick Hayter (cittadino inglese), Merilee Matchett (cittadina australiana), Cyrille Roux (cittadino francese), Tony O'Riordan (cittadino irlandese).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione Generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083681002, REA n. 1348921, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00109 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.